



Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Territoriale di RIMINI

REGOLAMENTO

Approvato dalla Direzione Provinciale del

20 febbraio 2017

TITOLO I IL REGOLAMENTO

Art. 1

Ai sensi dell'art. 19 comma 23 dello Statuto, così come richiamato anche dagli articoli 10 e 43, la CNA Associazione territoriale di Rimini (che potrà denominarsi d'ora innanzi "CNA Rimini") si dota di un proprio Regolamento interno rispondente allo Statuto e ai principi in esso contenuti.

Art. 2

Il regolamento è approvato dalla Direzione di CNA Rimini con voto favorevole di almeno il 50% più 1 dei presenti.

Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione di CNA Rimini con la medesima maggioranza.

Il presente Regolamento è integrato dal Codice Etico di CNA nazionale, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

TITOLO II LA RAPPRESENTANZA E GLI ORGANI

Art. 3 – Le componenti del sistema della rappresentanza

In applicazione dell'art. 3 dello statuto nazionale, CNA Associazione territoriale si compone ed è costituita da tutti gli associati: piccole e medie imprese, industrie, mondo dell'impresa e delle relative forme associate dell'artigianato, del commercio, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici, degli imprenditori e dei pensionati. CNA si propone come Associazione Generale di rappresentanza. Le imprese associate e gli associati hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate dal complesso delle componenti del sistema, a tutti i livelli di interlocuzione istituzionale e per tutti gli interessi rappresentati.

Sistema di rappresentanza:

- ARTIGIANATO
- INDUSTRIA
- COMMERCIO/TURISMO
- CNA PROFESSIONI
- CNA Giovani Imprenditori
- CNA Impresa Donna
- CNA Pensionati

Art. 4 - Assemblea di CNA Rimini

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente su decisione della Presidenza di CNA Rimini. Essa è convocata in prima ed eventualmente in seconda convocazione con preavviso di almeno 8 giorni dalla data stabilita. Tra la prima e la seconda convocazione deve esserci un intervallo di tempo minimo di un'ora.

La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria territoriale di CNA Rimini.

L'Assemblea delibera, di norma, esclusivamente sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente e solo su proposta della Presidenza di CNA Rimini può deliberare su argomenti non previsti all'O.d.G..

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto dalla maggioranza dei presenti. Tale regola si intende estesa a tutti gli organismi di CNA Rimini.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, eventualmente coadiuvato dalla Presidenza di CNA Rimini e dal Direttore. Il Presidente può delegare altri componenti la Presidenza e il Direttore.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere la seduta. Dichiarare la conclusione dei lavori.

L'Assemblea di CNA Rimini può essere convocata su richiesta scritta di almeno 2/5 dei suoi componenti.

Le decisioni dell'Assemblea, anche in occasione della elezione degli organi, sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte con la presenza di almeno il 25% dei suoi componenti e con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

Art. 5 – criteri di composizione Assemblea

In applicazione dell'art.16 dello statuto si precisa che l'Assemblea Provinciale si compone, oltre ai membri di diritto, indicati dalla lettera a) alla lettera h) del sopra citato art. 16, di imprenditori/imprenditrici eletti dalle Assemblee delle Sedi/Aree territoriali e da pensionati eletti dall'Assemblea di CNA Pensionati, secondo il seguente criterio:

- Sedi/Aree territoriali: in aggiunta al Presidente n. 1 imprenditore/imprenditrice ogni 200 associati presenti al 31/12 dell'anno precedente. Il membro aggiuntivo scatta con frazione superiore a 100.

- CNA Pensionati: 1 pensionato ogni 400 associati presenti al 31/12 dell'anno precedente. Il membro aggiuntivo scatta con frazione superiore a 200

Art. 6 - Assemblea elettiva

L'Assemblea quadriennale, elettiva delle cariche di CNA Rimini, è convocata dal Presidente su delibera di Presidenza. La data di convocazione dovrà essere deliberata dalla Presidenza almeno 90 giorni prima della data prevista.

Tale data dovrà essere comunicata entro quindici giorni dalla delibera della Presidenza ai Presidenti delle sedi/aree territoriali, ai presidenti di Unione e dei raggruppamenti di interesse costituiti, al Presidente di CNA Pensionati, al Presidente di CNA Professioni. La Presidenza contestualmente alla comunicazione invierà le regole organizzative di svolgimento della fase elettiva non previste dallo Statuto o dal presente regolamento.

I destinatari di tale comunicazione provvederanno entro i termini stabiliti allo svolgimento delle relative Assemblee elettive per il rinnovo degli organismi e, laddove previsto, all'elezione dei relativi delegati per l'Assemblea provinciale. Tutti i nominativi con relativi indirizzi, e-mail, telefono e fax dovranno pervenire alla Presidenza di CNA Rimini entro i termini stabiliti.

La Presidenza di CNA Rimini, con la comunicazione della data dell'assemblea elettiva e relative regole organizzative, fornirà anche i rapporti di rappresentatività stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento e calcolati sulla base degli iscritti risultanti all'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva.

Le sedi/aree territoriali, le Unioni e i raggruppamenti di interesse ammessi alla elezione dell'Assemblea di CNA Rimini sono quelle deliberate dalla Direzione di CNA Rimini in coerenza con lo Statuto.

I componenti di diritto decadono immediatamente al decadere del motivo del diritto e vengono automaticamente sostituiti.

I componenti l'Assemblea di CNA Rimini decadono immediatamente qualora non risultino iscritti con regolare versamento della quota associativa. Decadono inoltre in caso di provvedimenti disciplinari.

I componenti che per qualsiasi motivo non possono più far parte dell'Assemblea vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.

L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative con voto palese o con scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei presenti.

Le cariche elettive decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.

Art. 7 – Candidature

L'Assemblea elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, i Vice Presidenti, la Presidenza e la Direzione di CNA Rimini.

A) REQUISITI

Ai massimi organi rappresentativi di Presidenza e Direzione possono accedere esclusivamente imprenditori e imprenditori regolarmente iscritti a CNA Rimini, pensionati iscritti a CNA Pensionati Rimini, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte a CNA Rimini che abbiano evidenziato un significativo senso di appartenenza all'Associazione, ed iscritti da almeno 24 mesi.

In particolare il Presidente di CNA Rimini dovrà essere scelto tra imprenditori e imprenditori in attività che per almeno 4 anni abbiano svolto funzioni nella Presidenza di CNA Rimini, di Presidente nelle sedi/aree territoriali, nelle Unioni, nelle società di sistema, nei più importanti Consorzi, o che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una valorizzazione della Associazione, ed iscritti da almeno 24 mesi alla CNA di Rimini.

Sono esclusi dai vertici associativi quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico e quanti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o dell'attività associativa siano incorsi in condanne penali. La Presidenza può procedere alla sospensione temporanea in caso di procedimenti giudiziari in corso di particolare gravità.

B) MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE CANDIDATURE E CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI.

La Direzione di CNA Rimini, su proposta della Presidenza nomina una Commissione Elettorale che riceve, valutandone l'ammissibilità secondo lo Statuto e il presente regolamento, le proposte per le candidature a Presidente con indicata la relativa Presidenza.

La Commissione sarà composta da 3 membri che abbiano dimostrato forte legame associativo e costante atteggiamento di obiettività ed equilibrio. Nessun componente la Commissione può essere candidato alle cariche associative oggetto della consultazione.

I candidati alla carica di Presidente di CNA Rimini devono inviare alla Commissione elettorale, per il tramite della segreteria territoriale, formale domanda scritta entro i 15 giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea elettiva, allegando il proprio Curriculum Vitae e un numero di firme non inferiore a 25, raccolte tra i componenti la nuova Assemblea Provinciale. Ogni componente potrà sostenere con la firma un solo candidato.

Il candidato dovrà inoltre indicare i nomi dei componenti la relativa Presidenza provinciale in numero non inferiore a 3 e non superiore a 7.

I membri della Commissione sono esclusi dal diritto di voto.

La Commissione nella seduta assembleare elettiva comunicherà la/le candidature ammesse con la relativa proposta di Presidenza affinché siano messe ai voti, invitando il/i candidati al ruolo di Presidente a presentare il proprio programma.

In caso di dimissioni del Presidente di Cna Rimini la Direzione provinciale deve nominare parimenti la Commissione elettorale per la raccolta di opinioni e per la formulazione di una proposta unica cui giunge sulla base di una accurata e autonoma valutazione.

La Direzione di Cna Rimini sarà composta di un numero non inferiore a 15 e non superiore a 25 componenti ivi compresi i membri della Presidenza ed eventuali Presidenti Onorari.

Di essa dovranno far parte i Presidenti delle Sedi/Aree territoriali e il Presidente di CNA Pensionati. Il neo eletto Presidente può proporre all'Assemblea di aggiungere ai membri di diritto altri componenti scelti tra le Unioni e i Raggruppamenti di interesse costituiti.

Art. 8 - Direzione di CNA Rimini

E' convocata dal Presidente d'intesa con la Presidenza di CNA Rimini e con un preavviso di almeno 6 giorni dalla data della riunione, salvo urgenze.

La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'Ordine del Giorno e la specifica di prima ed eventuale seguente convocazione.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria territoriale di CNA Rimini.

Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza di 2/3 dei suoi membri in carica in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve esserci un intervallo di tempo minimo di un'ora.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono espresse di norma con voto palese, salvo diversa decisione assunta a maggioranza semplice.

Art. 9 - Presidenza di CNA Rimini

La Presidenza è un organo collegiale di direzione e promozione politica, di rappresentanza politico - istituzionale, di verifica e governo generale, di espressione di titolarità di bisogni e di esigenze delle imprese che deve esprimere il massimo contributo alla progettualità della Associazione.

Viene eletta dall'Assemblea su proposta del candidato alla carica di Presidente.

La Presidenza può ricevere specifiche deleghe dalla Direzione Provinciale.

Elegge al suo interno un vice presidente vicario.

Per la convocazione e la validità delle decisioni si rimanda a quanto previsto per la Direzione all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 10 - Il Presidente di CNA Rimini

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione Provinciale ed è eletto dalla Assemblea Provinciale.

E' responsabile dello svolgimento dell'attività degli organi, garantendone un corretto e democratico funzionamento.

Il Presidente ha la funzione morale e politica di garantire il funzionamento integrale del sistema CNA territoriale, nelle sue articolazioni e specializzazioni.

Il Presidente esprime, insieme alla Presidenza, il massimo punto di riferimento per i Presidenti di sede, di unione e raggruppamenti di interesse e tiene con loro continui rapporti al fine di assicurare il miglior funzionamento di tutta la CNA Rimini.

Art. 11 - Presidenza onoraria

Sulla base di quanto previsto all'art. 22 dello Statuto, viene conferita dall'Assemblea su proposta della Direzione.

Il Presidente onorario resta in carica per un mandato ed è rieleggibile.

L'Assemblea può deliberarne la revoca in qualsiasi momento.

Art. 12 - Le Unioni, Mestieri e Raggruppamenti di interesse

CNA Rimini si articola in Unioni coerentemente con le tipologie di aggregazione e le denominazioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

CNA Rimini attiva tutti i Mestieri individuati a livello Nazionale valutando quali portavoce individuare sulla base della consistenza numerica della base associativa di ciascun mestiere.

CNA Rimini coerentemente con l'organizzazione di CNA Nazionale prevede i seguenti raggruppamenti di interesse:

CNA Commercio

CNA Industria

Comitato Giovani Imprenditori

Comitato Impresa Donna

promuovendone, laddove possibile, la formale costituzione degli organismi, uniformati a quelli delle Unioni così come previsto all'art. 28 dello Statuto.

Art. 13 - Decadenza dagli organi

I componenti degli organi che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti su decisione dell'organo stesso.

I componenti degli organi che risultino assenti senza giustificato motivo un numero di volte superiore alla metà delle riunioni degli organi stessi svolte nell'arco dell'anno, decadono, di norma, automaticamente.

Decadono automaticamente inoltre nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditori o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica secondo lo Statuto;
- b) perdita per qualsiasi ragione della qualità di socio;
- c) quando incorrano provvedimenti sanzionatori a cura del Collegio dei Garanti;

Art. 14 - Cumulo delle cariche e indennità

La carica di Presidente di Cna Rimini è incompatibile con quella di Presidente di Sede/Area territoriale o di Unione.

Le indennità relative alle cariche associative sono stabilite dalla direzione

TITOLO III NORME FINALI

Art. 15 – validità

Il presente Regolamento abroga ogni precedente similare e rimane valido fino a diversa decisione della Direzione provinciale.